

Catalogazione Beni Culturali

“Il momento del riconoscimento del bene nella sua consistenza fisica e nella valenza storica e attuale e la sua decodifica descrittiva integrale”

Catalogazione: atto, intervento volto al classificare sulla base di caratteristiche comparabili

Catalogo: Insieme documentale

contrassegnato da particolari requisiti raccolto attraverso specifiche norme organizzato per la ricerca a seconda delle varie esigenze in una struttura sistemica più o meno formata

(dizionario della Lingua Italiana Treccani)

Catalogazione per la
Tutela
Conoscenza
Valorizzazione

Codice BCP Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata **attività conoscitiva**, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

Codice BCP Articolo 118

Promozione di attività di studio e ricerca

- **1.** Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
- **2.** Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi **compresa la catalogazione....**

Per una storia della catalogazione...

Comprendere le ragioni che hanno determinato l'attuale connotazione dell'attività di catalogazione attraverso l'evoluzione della normativa e del pensiero critico.

L'eredità preunitaria 1773-1861


1773 Consiglio dei Dieci della Repubblica Veneta

Ispettore generale delle Belle Arti

1802 Stato Pontificio

Chirografo di Pio VII

1820 Editto del Cardinal Pacca



R.D. 7 giugno 1866, n. 2992

**REGIO DECRETO CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA DI BELLE ARTI DELLE
PROVINCIE DI FIRENZE E AREZZO**

- Art. 11) compilazione degli inventari
- Art. 12) indicazioni per la compilazione

Disegno di Legge 13 maggio 1872

**CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI D'ARTE E DI
ARCHEOLOGIA**

Ministro Cesare Correnti

- -proposta di creare commissioni conservatrici consultive
- Art. 30 specifico riferimento al catalogo: le Commissioni avrebbero compilato un "inventario artistico ed archeologico completo dei monumenti, delle collezioni d'arte e ed oggetti d'arte e archeologia esistenti nella provincia e appartenenti allo sia Stato sia ai Corpi morali e ai Privati, poi esclusi dalle modifiche presentate dalla relazione Miraglia

.....altri tentativi di progetto di legge

DdL 7 marzo 1876, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. R. Bonghi

DdL 3 febbraio 1877, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. Coppino

DdL 2 maggio 1878, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. De Sanctis

DdL 16 febbraio 1886, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. Coppino


DdL 22 giugno 1886, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. De Sanctis

DdL 19 novembre 1887, *Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. Coppino

DdL 15 dicembre 1887, *Tutela e Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* – Min. Coppino

Decreti Ministeriali

- D.M. 24 novembre 1884, *Monumenti Nazionali*
- DM. 24 settembre 1888, n. 865, *Norme per la compilazione delle schede del catalogo degli oggetti d'arte*



DM. 24 settembre 1888

- Per ogni oggetto d'arte verrà corredata delle notizie opportune in triplice esemplare, una scheda del catalogo generale.
- Nella linea sottostante alle indicazioni della provincia e del comune verrà segnato, o la chiesa, o l'oratorio, o il monumento nazionale ecc. ove si trova l'oggetto stesso.
- Nel tratto riservato alle indicazioni generali dell'oggetto, ne sarà prima notato il soggetto, e vi seguiranno poscia la descrizione, le indicazioni della materia e delle dimensioni di esso e infine il nome dell'autore cui è attribuito. Nel successivo tratto, riferentesi all'ubicazione, il compilatore nel porgere le notizie terrà di mira ch'esse sono chieste principalmente allo scopo di provvedere, ove sia possibile, a rimettere nel luogo originale l'oggetto d'arte.
- Nel tratto riguardante lo stato di conservazione e i restauri subiti dall'oggetto d'arte, sarà cura del compilatore di porre mente che le indicazioni fornite varranno come norma de' provvedimenti da prendersi per la conservazione dell'oggetto stesso.
- Nel tratto relativo alle condizioni giuridiche dell'oggetto, si citeranno i documenti, oppure si richiameranno le tradizioni riflettenti la proprietà di esso.
- Nella pagina assegnata allo studio dell'oggetto d'arte verranno date in forma compendiosa le notizie più importanti che ad esso si riferiscano e che valgano a farne rilevare il valore storico ed artistico. Nel citare poi i libri, in cui particolarmente sia fatto discorso dell'oggetto d'arte, si scriverà prima il nome e cognome dell'autore, poi il titolo della pubblicazione, il luogo dell'edizione, la tipografia e l'anno della stampa; e infine si citerà la pagina in cui è parola dell'oggetto stesso".

Corrispondenza OA

Oggetto	OGT
Soggetto	SGT
Materia e tecnica	MTC
Misure	MIS
Iscrizioni	ISR
Autore o ambito culturale	AUT / ATBD
Condizione giuridica	CDG
Collocazione	LDC

R.D. 28 giugno 1891, n. 392 Regolamento

- Regio decreto che sopprimeva la Direzione Generale delle antichità e Belle Arti ; servizi ripartiti in due divisioni del ministero: **Arte antica**, **Arte moderna**. Divisione di matrice venturiana fra **istruzione artistica** e progresso dell'arte contemporanea e **conservazione dei monumenti**.

Art. 1.comma 4)

- Rivedere e completare le schede del Catalogo Generale dei Monumenti e delle opere d'arte, aggiungendovi le note di variazione e dirigendone le periodiche verifiche

Art. 4 comma 1)

- Indicare le norme per la compilazione del catalogo delle opere d'arte e dei monumenti

CATALOGO STRUMENTO DI CONOSCENZA E TUTELA

D.d.L. 25 febbraio 1892
Conservazione dei Monumenti


D.d.L. 26 novembre 1892
Sulla conservazione dei monumenti e oggetti di belle arti e antichità

R.D. 15 gennaio 1893, n. 45
Regio decreto che istituisce un Ufficio per la compilazione del catalogo dei monumenti

R.D. 4 marzo 1894, n. 121
Regio decreto che sopprime l'Ufficio per la compilazione del catalogo dei monumenti

Circolare ministeriale 17 settembre 1894, n. 110
Sul catalogo dei monumenti e degli oggetti d'arte

Scheda 1894



Empoli (Firenze), Catalogo degli oggetti vincolati ed esempio di scheda - 1894

Legge 12 giugno 1902, n. 85
Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte

Disposizioni della legge solo se un'opera è iscritta nel catalogo

Art. 23) Enti morali – compilazione da parte degli amministratori Proprietà privata (solo sommo pregio) – compilazione su segnalazione del proprietario o d'ufficio

Art. 35) Un anno per la compilazione del catalogo

Il catalogo della vergogna

31 dicembre 1903

*Catalogo degli oggetti di sommo pregio per la storia o l'arte appartenenti a privati
pubblicato a termini art. 1 legge 242 del 27 giugno 1903*

Verso la notifica

Proposta di legge 19 maggio 1906 *Per le antichità e belle arti*

D.d.L. 1 dicembre 1906 *Per le antichità e belle arti*

D.d.L. 10 maggio 1907 *Per le antichità e belle arti*


R.D. 26 agosto 1907, n. 707 *Per la redazione dell'inventario dei monumenti e degli oggetti d'arte*

D.d.L. 17 marzo 1908 *Per le antichità e belle arti*

Legge 20 giugno 1909, n. 364


Norme per l'inalienabilità delle antichità e belle arti

Scheda 1907



Genga (Ancona), chiesa di S. Vittore, scheda manoscritta - 1907

Scheda 1907



Genga (Ancona), chiesa di S. Vittore, scheda manoscritta - 1907

R.D. 30 gennaio 1913, n. 363

*Regio decreto che approva il regolamento per
l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909 relative alle
antichità e belle arti*

R.D. 14 giugno 1923, n. 1889

Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere di interesse storico, archeologico e artistico

- Distinzione tra **catalogo** e **schede descrittive** del catalogo
- Catalogo “valido ausilio per gli studi” e “necessità per la conservazione del patrimonio”

R.D. 26 agosto 1927, n. 1917

*Regolamento per la custodia,
conservazione e contabilità del
materiale artistico, archeologico,
bibliografico e scientifico*

Art. 4) Indicazioni dei cataloghi

- NOMINATIVO DELLA COSA
- MATERIA E DIMENSIONI
- SOGGETTO RAPPRESENTATO
- ETA' O SCUOLA a cui appartiene e se possibile l'AUTORE
- PROVENIENZA e LUOGO DI RINVENIMENTO
- COLLOCAZIONE
- STATO DI CONSERVAZIONE



Il catalogo nell'era fascista

1936-1943

Giuseppe Bottai Ministro della P.I.

- 30 settembre 1937 nomina commissione Romano
- 12 maggio 1938 Presentazione della relazione
- 4-6 luglio 1938 Convegno dei Soprintendenti
- 1 giugno 1939 Legge *Per la tutela delle cose di interesse storico e artistico*

Legge 1 giugno 1939, n. 1089

*Per la tutela delle cose di interesse
storico e artistico*

Il catalogo sostituito da un elenco descrittivo
Obbligo di redigere l'elenco
Sanzioni per inadempienti

Regolamento per l'esecuzione della Legge 1089

- Scopo amministrativo degli elenchi
- Natura, dimensioni, caratteristiche, autore

Circolare ministeriale 24 luglio 1947, n. 3782

Riavvio dell'opera di schedatura e catalogazione

Legge 26 aprile 1964, n. 310

*Costituzione di una commissione d'indagine per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio*

*storico, archeologico,
artistico e del paesaggio*

Commissione Franceschini-Papaldo

Per la salvezza dei Beni Culturali

- Catalogazione sistematica dei B.C. compito prioritario e urgentissimo
- Criteri di rigore scientifico e razionale rispondenza alle caratteristiche di ciascuna categoria di beni
- Ausilio degli strumenti tecnici più moderni
- Sospensione di ogni iniziativa di catalogazione se di impostazione imperfetta

La nascita dell'ICCD e del ministero dei B.C.

- 1966 I congresso Nazionale di Italia Nostra : relazione introduttiva di G. C. Argan
- 1967 Commissione incaricata dello studio di nuove metodologie per l'attività di catalogo
- 1968 Commissione Papaldo: catalogazione scientifica con criteri metodologici unificati a livello nazionale
- 1968 Istituzione dell'Ufficio Centrale del Catalogo
- 1974 Istituzione del Ministero dei Beni Culturali e per l'ambiente



Verso il ministero dei B.C.

- 1966 I congresso Nazionale di Italia Nostra : relazione introduttiva di G. C. Argan
- 1967 Relazione della commissione incaricata dalla D.G. Antichità e Belle Arti e dal CNR dello studio di nuove metodologie per l'attività di catalogo 1967 -
Proposta per un istituto del CNR per la catalogazione del patrimonio artistico italiano

Commissione Papaldo (1968-1971)

- 38 membri
- Schema di legge Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali (febbraio 1970)
 - **Istituzione di un ministero per i Beni Culturali**
- Catalogazione art. 34 capo II
 - **Obbligo della ricognizione e della catalogazione dei beni culturali**
 - **Unificazione dei criteri metodologici di catalogazione**

Funzioni dell'ICCD

D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N. 805

- elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia
- promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi
- costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra
- cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti
- cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali